



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

DELIBERAZIONE N. 7

del 7.02.2024

OGGETTO: Ricorsi proposti dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale da A2A Spa, Acea Produzione S.p.A., Burgo Group Spa, Società Chimica Bussi Spa, Enel Green Power Italia S.r.l. in riferimento alla “Procedura aperta per l’assegnazione in concessione pluriennale di n. tre grandi derivazioni idroelettriche di acqua e uso idroelettrico ai sensi della L.R. 9 giugno 2022 n. 9” – Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio Avv. Lorenzo Lupo Timini.

Il giorno 7 febbraio 2024 nella sede dell'AREACOM – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Donato Cavallo, Direttore Generale dell'AREACOM individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici” e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011, che nel modificare l’art. 7 della citata L.R. n. 25/2000, istituisce l’Agenzia Regionale per l’informatica e la Committenza;

VISTA la L.R. n. 4 del 12/01/2018 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti” che all’art. 2 prevede “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016”;

VISTA la L.R. n. 25 del 06.06.2023 ad oggetto “Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo”;

VISTA la Deliberazione n. 3 del 29/01/2024 che approva il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di AreaCom”;

ATTESO che l’AreaCom ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all’avv. Donato Cavallo;

VISTA la determinazione n. 404 del 31.12.2023 con la quale è stata indetta una procedura aperta per l'assegnazione in concessione pluriennale di n. tre grandi derivazioni idroelettriche di acqua e uso idroelettrico ai sensi della L.R. 9 giugno 2022 n. 9;

CONSIDERATO che alla suddetta procedura hanno partecipato le società A2A Spa, Acea Produzione S.p.A., Burgo Group Spa, Società Chimica Bussi Spa, Enel Green Power Italia S.r.l.;

PRESO ATTO del ricorso proposto dinanzi il TAR di L'Aquila dalla società A2A Spa, prot.n. 571 del 5.02.24 per l'annullamento del bando di gara recante "*procedura aperta per l'assegnazione in concessione pluriennale di n. tre grandi derivazioni idroelettriche di acqua e uso idroelettrico ai sensi della L.R. 9 giugno 2022 n. 9*", dei relativi allegati, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, della determinazione dell'Agenzia n. 404 del 31.12.2023 recante "*provvedimento di indizione e approvazione atti di gara*" della procedura *de qua* e degli atti comunque connessi;

PRESO ATTO del ricorso proposto dinanzi il TAR – sez. Pescara dalla società Acea Produzione S.p.A., prot.n. 573 del 5.02.24 per l'annullamento del capitolato tecnico relativo alla "*Procedura aperta per l'assegnazione in concessione pluriennale di n. tre grandi derivazioni idroelettriche di acqua e uso idroelettrico ai sensi della L.R. 9 giugno 2022 n. 9*", nella parte in cui prevede che "*il concessionario ha l'obbligo di [...] eseguire in proprio i servizi oggetto di tale procedura ed ogni altro servizio inserito nella concessione. Il contratto non può essere ceduto a terzi. Non è ammessa alcuna forma di subappalto*", del relativo bando di gara e degli atti comunque connessi;

PRESO ATTO del ricorso proposto dinanzi il TAR di L'Aquila dalla società Burgo Group Spa, prot.n. 600 del 6.02.24 per l'annullamento della determinazione 404 del 31 dicembre 2023 dell'Agenzia Regionale avente ad oggetto: "*Procedura aperta per l'assegnazione in concessione pluriennale di n. tre grandi derivazioni idroelettriche di acqua e uso idroelettrico ai sensi della L.R. 9 giugno 2022 n. 9 - Provvedimento di indizione e approvazione atti di gara*", del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e degli atti comunque connessi;

PRESO ATTO del ricorso proposto dinanzi il TAR di L'Aquila dalla società Chimica Bussi Spa, prot.n. 597 del 6.02.24 per l'annullamento della determinazione 404 del 31 dicembre 2023 dell'Agenzia Regionale avente ad oggetto: "*Procedura aperta per l'assegnazione in concessione pluriennale di n. tre grandi derivazioni idroelettriche di acqua e uso idroelettrico ai sensi della L.R. 9 giugno 2022 n. 9 - Provvedimento di indizione e approvazione atti di gara*", del disciplinare di gara, del capitolato tecnico nonché dei relativi allegati e degli atti comunque connessi;

PRESO ATTO del ricorso proposto dinanzi il TAR di L'Aquila da Enel Green Power Italia S.r.l., prot.n. 586 del 5.02.24 per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, del bando di gara recante l'indizione della "*Procedura aperta per l'assegnazione in concessione pluriennale di n. tre grandi derivazioni idroelettriche di acqua e uso idroelettrico ai sensi della L.R. 9 giugno 2022 n. 9*", di tutta la documentazione di gara allegata al predetto bando, della Determinazione n. 404 del 31 dicembre 2023; del disciplinare di gara e degli atti comunque connessi;

RITENUTO di dover resistere in giudizio ai fini della difesa dell'operato dell'Agenzia;

VISTA la nota inviata all'Avvocatura Regionale prot. n. 424 del 30.01.2020 con la quale veniva chiesto il patrocinio legale in favore dell'Agenzia o in caso di riscontrata impossibilità se sia consentito il ricorso al patrocinio legale dell'Avvocatura di Stato;

VISTA la nota n° 35525 del 6.2.2020 di riscontro alla sopracitata nota n° 424 del 30.1.2020 che rilevava quale motivo ostativo al richiesto patrocinio l'orientamento della Corte Costituzionale che, in più di un'occasione, ha sancito il divieto imposto agli enti dipendenti dalle Regioni di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura regionale;

DATO ATTO che l'Avvocatura Regionale ha opinato nella predetta nota la possibilità di assunzione del patrocinio legale dell'Agenzia da parte dell'Avvocatura di Stato in forza dell'art. 43 del R.D. 30.10.1933, n° 1611, commi 1 e 5 e ha inoltrato la medesima all'Avvocatura dello Stato per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza;

DATO ATTO che allo stato non risultano determinazioni in merito da parte dell'Avvocatura dello Stato;

CONSIDERATA la rilevanza strategica non solo regionale ma nazionale della gara in oggetto che è la prima dal dopoguerra in Italia in merito alle concessioni idroelettriche con profili anche di rilevanza costituzionale che emergono dalle doglianze dei ricorrenti;

CONSIDERATO pertanto l'alto grado di complessità di tutti i ricorsi;

DATO ATTO che gli atti impugnati dai summenzionati operatori economici, ognuno con separato ricorso e per differenti motivi, sono riferiti alla medesima procedura di gara;

RITENUTO pertanto di dover individuare per i ricorsi oggetto del presente provvedimento un unico professionista ai fini dell'uniformità della linea di difesa;

ESAMINATO il profilo professionale dell'Avv. Lorenzo Lupo Timini che presenta i requisiti professionali richiesti per la specificità e complessità della materia oggetto di trattazione;

CONSIDERATO che la procura ad litem verrà conferita dal Direttore Generale all'Avv. Lorenzo Lupo Timini relativamente al contenzioso istruito con i ricorsi proposti da A2A Spa, Acea Produzione S.p.A., Burgo Group Spa, Società Chimica Bussi Spa, Enel Green Power Italia S.r.l., dinanzi il TAR Regionale avverso l'Agenzia;

RITENUTO di dover subordinare l'efficacia dell'atto all'acquisizione della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse da parte dei professionisti in parola;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano quali parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di conferire** l'incarico alla rappresentanza e difesa dell'AreaCom nei giudizi in oggetto all'Avv. Lorenzo Lupo Timini;
3. **di dare mandato** agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi e contabili;
4. **di dare atto** che il presente incarico ricomprende ogni più ampio potere necessario ai professionisti per l'espletamento del mandato conferito, ivi la facoltà di scegliere un domiciliatario presso il foro della lite.
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

L'Estensore

(Dott.ssa Claudia Valsesia)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale

(avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente